




Bonus acqua potabile, ecco come ottenerlo

Credito d'imposta del 50% fino a dicembre 2022 per sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento, addizione di CO2



L'Agenzia delle Entrate ha definito criteri e modalità di fruizione del **bonus acqua potabile** per l'acquisto e l'installazione di sistemi utili a migliorare la qualità dell'acqua da bere in casa o in azienda e a ridurre il consumo di contenitori di plastica, introdotto dai commi 1087-1089 della Legge di Bilancio 2021.

Si tratta del credito d'imposta del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l'acquisto e l'installazione di **sistemi di filtraggio**,

mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride

carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

La Legge di Bilancio fissa un plafond complessivo di **5 milioni di euro l'anno**.

Il bonus è riconosciuto alle **persone fisiche** e agli **esercenti attività d'impresa, arti e professioni** e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.

L'importo massimo della spesa su cui calcolare l'agevolazione è fissato a:

- **1.000 euro** per ciascun immobile, per le persone fisiche;
- **5.000 euro** per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali.

Tuttavia, considerato il tetto di 5 milioni di euro l'anno, **l'Agenzia calcolerà la percentuale** rapportando questo importo all'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.

Il **Provvedimento del 16 giugno 2021** del direttore dell'Agenzia delle Entrate contiene il modello per la comunicazione delle spese, che i contribuenti devono trasmettere all'Agenzia delle entrate dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa.

Bonus acqua potabile, ecco come ottenerlo

L'importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del richiedente il credito. Per coloro che non sono tenuti a emettere fattura elettronica, invece, è considerata valida anche l'emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Per le **spese sostenute prima della pubblicazione del Provvedimento**, sono fatti salvi i comportamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

L'agevolazione è utilizzabile:

- dalle persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, **nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino al completo utilizzo del bonus o in compensazione tramite modello F24;
- dai soggetti diversi dalle persone fisiche, **in compensazione tramite modello F24**.

Le **informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all'Enea**, per il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile conseguita a seguito della realizzazione degli interventi, in analogia a quanto previsto per le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.

Bonus acqua potabile e bonus idrico

Il bonus acqua potabile non va confuso con il **bonus idrico, il contributo di 1.000 euro**, anch'esso introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, per incentivare la sostituzione di sanitari con nuovi apparecchi a scarico ridotto e la sostituzione di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti.

CHIEDI UNA CONSULENZA GRATUITA

